



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 30-03-2019

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019. CONFERMA
ALIQUOTA DI IMPOSTA 2018.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	P	MARSILI CLAUDIO	P
PETROFF JALAMOFF PETIA	P	LUCCIO ELISABETTA	P
CIUFFETTI GIANCARLO	P	CRISTALLINI DANIELE	P
LAPUCCI MANUELE	P	LAPUCCI FERNANDO	P
MARCHETTI ALESSANDRA	P	SERVILI TIZIANA	P
RIVELLI ATTILIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCHETTI ALESSANDRA
LUCCIO ELISABETTA
SERVILI TIZIANA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), per il quale la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

OSSERVATO che la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai commi seguenti al 639 e fino al comma 714, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

VISTO in particolare comma 682 della richiamata legge 147/2013, per il quale con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC;

VISTO l'articolo 1, comma 707, della legge 147/2013, il quale modificando l'articolo 13, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone l'esenzione I.M.U. per l'abitazione principale e per le due pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

RILEVATO che per lo stesso comma 707, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il successivo comma 708 della legge n. 147 del 27/12/2013, per il quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

VISTI gli articoli 13, comma 13-bis e 15, del decreto legge 201/2011, per i quali le deliberazioni relative alle aliquote I.M.U., sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota 28 febbraio 2014; la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del

1997 e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 03.09.2014;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 del 17/03/2018, con la quale sono determinate le aliquote I.M.U. per l'anno 2018:

A - abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (diconsi zero virgola quattro per cento) - per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'art. 13, c. 2, d.l. 201/2011;

B – fabbricati a carattere produttivo categoria D:

- per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività: aliquota 1,06% (diconsi uno virgola zero sei per cento);

- per i fabbricati di proprietà ed utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali: aliquota 0,76 % (diconsi zero virgola settantasei per cento);

C – fabbricati a carattere produttivo categorie C1 – C3:

- per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività l'aliquota è pari all'1,06% (diconsi uno virgola zero sei per cento) riservata al Comune;

- per i fabbricati di proprietà ed utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali l'aliquota è pari allo 0,46 % (diconsi zero virgola quarantasei per cento) riservata al Comune;

D -restanti unità immobiliari (aliquota di base o ordinaria): 1,06% (diconsi uno virgola zero sei per cento) riservata al Comune;

E- fabbricati rurali a uso strumentale: è previsto il regime di esenzione per il Comune di Pieve Torina;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), la quale non conferma per il 2019 il blocco degli aumenti delle tariffe e aliquote dei tributi degli Enti locali;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU 2018;

CONSIDERATO che in base al disposto dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per approvazione dei bilanci di previsione e che secondo l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 ([GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019](#)), con il quale i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2019, sono stati prorogati al 31 marzo 2019;

VISTI:

-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 30-03-2019 COMUNE DI PIEVE TORINA

- la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO della relazione introduttiva al provvedimento del Sindaco – dott. Alessandro Gentilucci;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri assegnati 11
Consiglieri presenti e votanti 11
Voti favorevoli 11
Contrari /Astenuti: nessuno

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti aliquote di Imposta Municipale Propria – IMU- da applicare nell'anno di 2019:

A - abitazione principale e relative pertinenze: **0,4%** (diconsi zero virgola quattro per cento) - per gli immobili per i quali non compete l'esenzione di cui all'articolo 13, comma 2, d.l. 201/2011;

B – fabbricati a carattere produttivo Categoria D:

-per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività: aliquota **1,06%** (diconsi uno virgola zero sei per cento), di cui lo 0,76 % (diconsi zero virgola settantasei per cento) è riservato allo Stato e la differenza dello 0,3% (diconsi zero virgola tre per cento) è riservata al Comune;

- per i fabbricati di proprietà e utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali: aliquota **0,76 %** (diconsi zero virgola settantasei per cento) ed è quinti riservata allo Stato;

C – fabbricati a carattere produttivo categorie C1 – C3:

- per i fabbricati concessi in locazione e quelli posseduti ma non utilizzati direttamente per l'attività: **aliquota 1,06%** (diconsi uno virgola zero sei per cento) riservata al Comune;

- per i fabbricati di proprietà e utilizzati direttamente per attività produttive o commerciali: **aliquota 0,46 %** (diconsi zero virgola quarantasei per cento) riservata al Comune;

D -restanti unità immobiliari (aliquota di base o ordinaria): **1,06%** (diconsi uno virgola zero sei per cento), riservata al Comune;

E- fabbricati rurali a uso strumentale: è confermato il regime di esenzione per il Comune di Pieve Torina.

2) Di stabilire la detrazione d'imposta di € **200,00**, fino a concorrenza della somma dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, dando atto che la detrazione sarà rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione.

3) Di dare atto che le aliquote e la detrazione hanno effetto **dal 01/01/2019** e confermano quelle dell'anno 2018.

4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

5) Di considerare la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2019, in conformità al disposto dell'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione espressa per l'approvazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all'originale.
Lì, 25-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 25-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2019

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 31-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE